DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1990

relativa all'applicazione provvisoria del verbale concordato che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Cina sul commercio dei tessili

(90/175/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Cina sul commercio dei tessili, siglato il 9 dicembre 1988, viene applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1989, a norma, per quanto concerne la Comunità, della decisione 88/656/CEE (1);

considerando che il suddetto accordo prevede la possibilità di riesaminare, alla luce dei recenti sviluppi commerciali, gli adeguamenti quantitativi apportati ai contingenti di alcune categorie tessili, per tener conto dell'introduzione del sistema armonizzato;

considerando che, a seguito delle consultazioni svoltesi tra la Comunità e la Repubblica popolare di Cina, il 15 dicembre 1989 è stato siglato un verbale concordato che modifica i contingenti per le categorie 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 21, 27, 67 e 73 di cui all'accordo;

considerando che, in attesa che vengano espletate le procedure necessarie per la conclusione dell'accordo e del verbale concordato, questo verbale dovrebbe essere applicato in via provvisoria, con effetto dal 1° gennaio 1990, con riserva di un'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica popolare di Cina,

DECIDE:

Articolo 1

In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, il verbale concordato che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Cina sul commercio dei tessili è applicato in via provvisoria nella Comunità, con effetto dal 1° gennaio 1990, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica popolare di Cina.

Il testo del verbale concordato è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è incaricata di ottenere l'accordo del governo della Repubblica popolare di Cina in merito all'applicazione provvisoria del verbale concordato di cui all'articolo 1 e di informarne il Consiglio.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

(1) GU n. L 380 del 31. 12. 1988, pag. 1.